

ord 306 / 10
Cron 4660 / 10 17



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA

N. 2282/2010 R.G.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.12.2010, osserva:

[REDACTED] nato in Tunisia il **[REDACTED]** ha proposto ricorso innanzi a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 13 comma 8 d. lgs. n. 286/98, per sentire dichiarare l'annullamento del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Caltanissetta in data 03.10.2010 e del conseguente ordine del Questore di Caltanissetta di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

A sostegno del ricorso, l'opponente ha dedotto:

- Violazione dell'art. 18 d. lgs. 286/98 e dell'art. 11 comma 1 lett. c) bis D.P.R. 394/99, nonché eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.

La Prefettura di Caltanissetta, seppur regolarmente chiamata in giudizio, non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Il ricorrente ha evidenziato che è stata presentata in suo favore la domanda di ammissione prevista dall'art. 1 *ter*, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009 n. 102).

Ha dedotto, altresì, che tale domanda è stata presentata a sua insaputa e di avere presentato per tale fatto denuncia alla Procura della Repubblica di Catania.

Ha quindi invocato l'applicazione del disposto dell'art. 18 T.U. immigrazione il quale prevede che qualora "Siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale".

Orbene, la presentazione della domanda di emersione risulta documentata nel fascicolo del ricorrente, così come risulta documentata anche la denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Catania.

Di tali fatti, invece, non vi è traccia nel decreto di espulsione opposto.

Il decreto di espulsione deve, quindi, essere annullato per difetto di motivazione.

Ed infatti, a fronte della presentazione della domanda di emersione e della denuncia di cui sopra, gli organi competenti sono tenuti ad adottare i provvedimenti del caso e, in particolare, l'accoglimento o il rigetto della domanda di emersione, oppure, previa valutazione della ricorrenza o meno dei presupposti di legge, i provvedimenti previsti dall'art. 18 d. lgs. 286/98.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] e per l'effetto annulla il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Caltanissetta in data 03 ottobre 2010.


Restano a carico dell'erario i compensi spettanti all'avv. Alessandro Schinco, che liquida in complessivi €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per competenze ed onorari, oltre spese generali, iva e cnpa come per legge (art. 142 D.P.R. 30.05.2002 n. 115 - Ordinanza Corte Costituzionale 29.12.2004 n. 439).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Caltanissetta, 16.12.2010

Il Giudice di Pace

Aldo Giuseppe Bonadonna



Depositato in cancelleria

Caltanissetta ... 16.12.2010

Il Cancelliere
G. LOCASCIO

